



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 613

IL TRIBUNALE DI PADOVA ACCERTA IL CARATTERE DISCRIMINATORIO DELLA CONDOTTA TENUTA DALLA REGIONE DEL VENETO IN PUNTO DI PREGRESSA RESIDENZIALITÀ IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E ORDINA LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE: PER QUALI RAGIONI NON SI È INTERVENUTO PRIMA SULLA BASE DELLA SENTENZA N. 67 DEL 2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE?

presentata il 7 gennaio 2025 dal Consigliere Masolo

Premesso che:

- con sentenza n. 67 del 2024, la Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sull'art. 25, c. 2°, lett. a), della legge della Regione Veneto 03/11/2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole *«nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente»*.

Rilevato che presso il Tribunale di Padova è stata incardinato ricorso in riassunzione ai sensi dell'articolo 297 codice di procedura civile, per accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione del Veneto, consistente nell'aver adottato il Regolamento regionale 4/2018 nella parte in cui all'art. 4, comma 1 prevede l'applicazione dei requisiti di cui all'art. 25 della LR 39/2017 ivi compreso quello della pregressa residenza o attività lavorativa quinquennale in Veneto e nella parte in cui, all'art. 8 comma 2, lettera f), prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi a chi abbia risieduto per oltre 10 anni e per oltre 30 anni in Veneto.

Rilevato, altresì che a conclusione del giudizio di cui sopra, il Tribunale di Padova, con ordinanza ha accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Veneto, consistente nell'aver emanato il Regolamento regionale n. 4/2018 nella parte in cui all'art. 4, comma 1, impone l'applicazione dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. 39/2017, ivi compreso quello della pregressa residenza quinquennale in Veneto e nella parte in cui, all'art. 8, comma

2, lettera f), prevede l'attribuzione di punteggi a chi abbia risieduto per oltre 10 anni e per oltre 30 anni in Veneto; con la medesima ordinanza, il Tribunale ha altresì ordinato alla Regione del Veneto di modificare il Regolamento regionale n. 4/2018 espungendo il richiamo operato dall'art. 4, comma 1, al requisito della residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni di cui alla lett. a) del comma 2 della L.R. Veneto 3.11.2017 n. 39, nonché la rimozione della previsione contenuta al comma 2, lett. f) dell'art. 8 del Regolamento Regionale 10.8.2018, n. 4, nella parte in cui prevede quanto segue: «residenza anagrafica ... nel Veneto da dieci a trenta anni - - punti da 2 a 7. Oltre i trenta anni punti 7».

Considerato che il Tribunale di Padova ha altresì condannato la Regione del Veneto al pagamento dell'*astreinte* di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi rimozione, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza, e al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di ciascuno dei ricorrenti ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione APS, Razzismo Stop Onlus e SUNIA – Federazione di Padova.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere

interroga l'Assessore regionale all'Edilizia residenziale pubblica

per conoscere le ragioni sostanziali sulla base delle quali la Giunta regionale non ha ritenuto di procedere, anche in pendenza del giudizio presso il Tribunale di Padova, conservando il potere di intervenire, alla rimozione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 2, lett.f) del Regolamento regionale n. 4/2018 Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.